

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani**

(aprile - giugno 2023)

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-37/23	ITALIA (Corte Suprema di Cassazione)	Iva- Rimborso pari al 60 % degli importi versati nel periodo ricompreso tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al sisma verificatosi in territorio abruzzese Interpretazione principi dichiarati nell'ordinanza Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile srl, in C-82/14, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione/Italia, in C-132/06 <i>Dubbio se il diritto dell'Unione Europea osti ad una disposizione normativa, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60%, di quanto versato a titolo di Iva nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009.</i>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-41/23	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Magistrati onorari- Diritto alla corresponsione dell'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali- Abusività delle proroghe del rapporto di lavoro in assenza di sanzioni effettive e dissuasive e della possibilità di trasformare detti rapporti in contratti a tempo indeterminato</p> <p>Interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale, quale quella italiana che non prevede, per i giudici onorari di Tribunale e per i vice procuratori onorari della Repubblica, alcun diritto alla corresponsione dell'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.</i></p> <p><i>Dubbio se la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari, qualificabile come rapporto di servizio e non quale rapporto di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica, possa divenire oggetto di svariate proroghe contenute in leggi di rango statale, in assenza di sanzioni effettive e dissuasive e in mancanza della possibilità di trasformare detti rapporti in contratti di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica a tempo indeterminato.</i></p> <p>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</p>
C-126/23	ITALIA (Tribunale di Venezia)	<p>Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti - Legittimità delle condizioni previste dal diritto nazionale per la corresponsione e l'erogazione dell'indennizzo</p> <p>Interpretazione degli artt. 20, 21, 33 comma 1 e 47 CDFUE, art. 1 prot. 12 CEDU e dell'art. 12 direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.</p>

		<p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che, pur in presenza di una sentenza passata in giudicato che quantifica a favore dei genitori e della sorella della vittima di reato intenzionale violento il diritto al risarcimento del danno ponendolo a carico dell'autore del reato, subordina la corresponsione dell'indennizzo alla mancanza di coniuge e figli della vittima stessa. Dubbio se possa reputarsi "indennizzo equo ed adeguato delle vittime" in attuazione di quanto prescritto dal diritto dell'Unione Europea la condizione posta alla erogazione dell'indennizzo consistente nella capienza del relativo Fondo, senza che alcuna norma imponga allo Stato italiano l'accantonamento di somme concretamente idonee a corrispondere gli indennizzi.</i></p>
<p>C-208/23</p>	<p>ITALIA (Corte Suprema di Cassazione)</p>	<p>Mandato di arresto europeo - Rifiuto di consegna o possibilità di differimento nel caso che riguardi una madre con figli minori conviventi - Compatibilità dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</p> <p>Interpretazione dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE non consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; in caso di risposta affermativa dubbio sulla validità delle richiamate norme UE alla luce artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.</i></p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-16/23	ITALIA (Tar per la Liguria)	<p>Monopoli fiscali e regole di concorrenza – Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi – Autorizzazione di punti vendita di tabacchi lavorati</p> <p>Interpretazione degli artt. 49, 56 e 106.2 TFUE nonché dell’art. 15 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale che fissi restrizioni all’autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco in funzione di una distanza geografica minima tra prestatori e della popolazione residente, senza consentire all’Autorità pubblica competente di valutare altre circostanze di fatto oggettive, come l’afflusso turistico, che, pur in mancanza dei suddetti requisiti, dimostrino nel caso concreto la sussistenza di un’esigenza di servizio.</i></p>
C-148/23	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Energia da fonti rinnovabili – Tariffe incentivanti</p> <p>Interpretazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili nonché dell’art. 16 (“Libertà di impresa”) della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, quale quella discendente dalle disposizioni del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e del d.m. 6 luglio 2012 – come interpretata dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato – che subordina l’assegnazione degli incentivi alla sottoscrizione di contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto anche nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012.</i></p> <p><u>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</u></p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-157/23	ITALIA (Corte Suprema di Cassazione)	<p>Responsabilità da prodotto difettoso - Estensione della responsabilità da produttore a fornitore - Fornitore con denominazione, marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore</p> <p>Interpretazione della Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.</p> <p><i>Dubbio se la responsabilità per prodotto difettoso del produttore si estenda al fornitore anche se quest'ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quelli del produttore.</i></p>